

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo Fornitori e dei Prestatori di servizi (di seguito Albo) dell'Università degli Studi della Tuscia.
2. Lo strumento dell'Albo degli operatori economici è utilizzabile, nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla normativa vigente e in maniera non esclusiva, per l'individuazione da parte del RUP dei soggetti da invitare a presentare offerta ai fini della eventuale stipula di un contratto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice).

Art. 2

Soggetti ammessi ad essere inseriti nell'elenco

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti indicati negli articoli 45 e 46 del Codice che siano in possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 della normativa richiamata e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione dalla possibilità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 3

Durata dell'iscrizione e verifiche sulle dichiarazioni

1. L'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco ha durata triennale a decorrere dall'accoglimento dell'istanza di iscrizione.
2. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata al rispetto di quanto previsto nel successivo art. 7 in tema di dichiarazione periodica sul mantenimento della veridicità dei dati, fatti, stati e qualità dichiarati in sede di presentazione dell'istanza.
3. Decorso il triennio di cui al primo periodo l'operatore economico verrà cancellato dall'elenco; è fatta salva la possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione in qualsiasi tempo.
4. L'Università procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, mediante controlli, anche a campione e in qualsiasi momento, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico.

Art. 4

Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici interessati dovranno presentare all'Università degli Studi della Tuscia apposita istanza di iscrizione nell'elenco, redatta esclusivamente in lingua italiana, dichiarando gli elementi contenuti nei modelli “Allegato 1” (Istanza di iscrizione Lavori Servizi Forniture) o “Allegato 2” (Istanza di iscrizione Servizi tecnici), corredata dalla documentazione necessaria o ritenuta utile ai fini dell'iscrizione e/o della completezza del patrimonio di informazioni costituenti il profilo dell'operatore economico medesimo.

2. La domanda di iscrizione dovrà riportare l'indicazione delle prestazioni per le quali l'operatore economico si candida, con riferimento alle categorie merceologiche contenute nell’“Allegato 3”.

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta alternativamente:

- in forma cartacea originale, con firma autografa del/i dichiarante/i, presso Università degli Studi della Tuscia, Ufficio flussi documentali, Via Santa Maria in Gradi n. 4, 01100 Viterbo;
- in forma digitale, con firma digitale del/i dichiarante/i, presso il seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.unitus.it.

3. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico; in quest'ultima ipotesi dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto di conferimento del potere.

4. Al momento della presentazione dell'istanza gli operatori economici non individuali di cui all'art. 2 devono essere già costituiti.

Art. 5

Gestione delle istanze e iscrizione nell'elenco

1. L'Università procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di arrivo al protocollo dell'Ateneo, purché l'istanza sia correttamente presentata e sia completa dei dati e delle dichiarazioni previste.

2. L'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco, a meno di comunicazioni ostantive da parte dell'Ateneo, sarà considerata efficace decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Fermo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, l'Università si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico, anche in considerazione della forma di organizzazione d'impresa, chiarimenti e/o integrazione della documentazione presentata ai fini dell'iscrizione.

4. L'invio della richiesta di chiarimenti o di integrazione documentale ha effetto sospensivo sui termini previsti per la valutazione dell'istanza e la conclusione del procedimento di iscrizione. Detti termini ricominceranno a decorrere dalla ricezione, da parte dell'Ateneo, dei chiarimenti e/o dei documenti che risultino adeguati e conformi alla richiesta di integrazione.
5. L'Università provvederà all'esclusione dell'operatore economico dall'elenco, in qualsiasi tempo, qualora dovesse accertare la sussistenza di elementi che possano, in relazione alle finalità dell'elenco medesimo, incidere sulla capacità dell'operatore economico di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione o sulla sua affidabilità in termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. L'Università, per ciascuna procedura finalizzata alla stipula di un contratto, si riserva la facoltà di richiedere, agli operatori economici iscritti nell'elenco e invitati a presentare offerta, requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale ritenuti necessari in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento.
7. Qualora l'istanza o la documentazione non risultino conformi alle prescrizioni del presente regolamento o evidenzino, anche in seguito a verifiche eseguite dall'Ateneo, elementi ostativi all'iscrizione dell'operatore economico, l'iscrizione non sarà consentita.

Art. 6

Effetti e validità dell'iscrizione

1. L'Albo è istituito con determinazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito *web* dell'Università.
2. Ove l'Università ritenga di avvalersi dell'Albo per le procedure di acquisto, gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
3. L'Amministrazione Centrale e le singole strutture universitarie dotate di autonomia negoziale procederanno all'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cui all'art. 36 del Codice nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
4. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni cui gli operatori economici devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Art. 7

Segnalazione delle variazioni e efficacia dell'iscrizione

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco si obbligano a comunicare all'Università tutte le variazioni che dovessero sopraggiungere rispetto al momento di presentazione dell'istanza di iscrizione con riferimento ai dati, fatti, stati e qualità dichiarati, sollevando, in caso contrario, l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità per l'utilizzo degli elementi non aggiornati. La comunicazione di variazione deve essere tempestivamente eseguita con le modalità indicate nell'art. 4, comma 2, per la presentazione dell'istanza di iscrizione.
2. Ai fini del mantenimento della presenza nell'elenco per tutto il triennio di iscrizione, l'operatore economico è obbligato a dichiarare all'Università, con mezzi adeguati e con periodicità non superiore ai sei mesi decorrenti, inizialmente, dalla presentazione dell'istanza di iscrizione e, in seguito, dalla data dell'ultima comunicazione, la permanenza della correttezza e veridicità dei dati, fatti, stati e qualità dichiarati in precedenza all'Ateneo.
3. L'omissione di tale adempimento produrrà effetti di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione sino alla relativa regolarizzazione.

Art. 8

Esclusione dall'elenco

1. Con provvedimento dell'Università e salvo ulteriori ipotesi di cancellazione debitamente motivate, saranno cancellati dall'elenco gli operatori economici che:
 - a) abbiano presentato dichiarazioni false;
 - b) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti o abbiano commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c) abbiano commesso grave errore nell'esercizio della propria attività professionale;
 - d) decadano dal possesso di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;
 - e) non abbiano confermato l'offerta proposta all'Ateneo ai fini della stipulazione del contratto senza giustificato motivo;
 - f) non presentino offerta in seguito all'invito rivolto dall'Ateneo per tre volte consecutive.
2. In tutte le ipotesi di cancellazione sopra indicate non verrà presa in considerazione, e dunque verrà rigettata, qualsiasi richiesta di nuova iscrizione nell'elenco proveniente dall'operatore economico escluso o da operatore economico che comprenda il soggetto escluso, presentata entro il termine di due anni decorrenti dalla data di cancellazione.

Art. 9

Criteri di utilizzo dell'Albo Fornitori

1. L'Amministrazione, consultato l'Albo, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto di cui all'art. 1, comma 2.
2. L'Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.
3. Resta, tuttavia, ferma la facoltà dell'Università di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo, ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:
 - qualora si tratti di forniture o servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
 - qualora l'Università, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

Art. 10

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) si informa che l'Università gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici dell'Ente.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità del procedimento.
4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali e giudiziari.



Regolamento Albo fornitori
(emanato con D.R. n. 2/2019 del 03.01.2019)

Allegato 1 - Domanda di iscrizione all'Albo fornitori lavori, servizi e forniture;

Allegato 2 – Domanda di iscrizione all'Albo fornitori servizi tecnici;

Allegato 3 – Categorie Merceologiche